

**ATTO DI ASSENSO PER IL RILASCIO DELLA CARTA D'IDENTITA' AL FIGLIO MINORE.**

Il/la sottoscritto/a .....

nato/a il ..... a .....

residente a ..... in Via/Piazza .....

genitore del seguente figlio minore:

COGNOME E NOME .....

DATA E LUOGO DI NASCITA .....

RESIDENTE A ..... IN VIA .....

acconsente che venga rilasciato al proprio figlio minore, sopra indicato, la carta d'identità valida per l'espatrio.

**In allegato: fotocopia fronte/retro della carta d'identità, o altro documento di riconoscimento.**

.....li, .....

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

## PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' AI MINORI DI 15 ANNI.

Con il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia" – "Rilascio della carta d'Identità ai minori", è stato soppresso il limite minimo di età, precedentemente fissato in anni quindici, per il rilascio della Carta d'Identità, ed è stata stabilita una validità temporale del documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare:

- MINORI DI 3 ANNI: la carta d'Identità rilasciata avrà una validità di 3 anni;
- MINORI DI ETÀ COMPRESA TRA I 3 E I 18 ANNI: la carta d'Identità rilasciata avrà una validità di 5 anni.

Al fine del rilascio di detto documento, per i minori di 18 anni, necessitano i seguenti documenti:

- n. 3 fotografie uguali e recenti;
- firma di assenso di entrambi i genitori, o chi ne fa le veci, per la validità all'estero (se uno dei due genitori non può presentarsi presso lo sportello anagrafico per la firma, è necessario che faccia pervenire agli Uffici Comunali un "*atto di assenso per il rilascio della Carta d'Identità al figlio minore*", allegando la fotocopia della Carta d'Identità o di altro documento di riconoscimento);
- € 5,42, quali diritti di segreteria, da versare direttamente all'Ufficio Anagrafe;
- presenza del minore allo sportello.

La Carta d'Identità deve riportare, per i maggiori di 12 anni, la firma del titolare, fermo restando che tale firma sarà omessa in tutti i casi di impossibilità a sottoscrivere.

Le nuove disposizioni, prevedono che, il minore di 14 anni, che si reca all'estero, sia accompagnato da uno dei genitori, o da chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato su una "*dichiarazione di accompagnamento*", convalidata dalla Questura (o dalle autorità consolari in caso di rilascio all'estero), il nominativo della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui sarà affidato il minore durante il viaggio.

Per quanto riguarda la "*dichiarazione di accompagnamento*", i genitori, con il relativo modello, devono recarsi in Questura (o presso l'autorità consolare in caso di rilascio all'estero), con il proprio documento di riconoscimento, il documento di riconoscimento del figlio, e quello della persona a cui verrà affidato il minore durante il viaggio; presso la Questura/autorità consolare, gli verrà fatta l'autentica di firma, e gli verrà rilasciata la "*dichiarazione di accompagnamento*".